



TRIBUNALE DI VICENZA



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA

CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI VICENZA

**PROTOCOLLO
PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE CON RITO DIRETTISSIMO
IN VIDEOCONFERENZA**

Visto il D.l. 8 marzo 2020, n° 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da CoVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria” (pubblicazione in GU del giorno 8 marzo 2020, n° 60), ed atteso che lo stesso consente (art. 2 co. VII) che: *“la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamento da remoto”*;

Visto il D.P.C.M. del 9 marzo 2020

Visto il D.lvo 7 marzo 2005, n° 82, e successive modificazioni;

Visto il D.M. 27 aprile 2009, recante “Nuove regole relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia”;

Visto il D.M. 21 marzo 2011 n° 44 recante il Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (così attuando i principi del D.lvo 7 marzo 2005, n° 82 e sue modificazioni);

Visto il provvedimento n° 3413 del 10 marzo 2020 del Ministero della Giustizia – DGSIA avente ad oggetto i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali come previsto dall'art. 2 del D.l. 8 marzo 2020, n° 11 nonché - in quanto compatibili - per i collegamenti previsti dall'art. 2 co. VIII del medesimo decreto legge e che, nello specifico, sono stati indicati per tali collegamenti i programmi: “Skype for business” e “Teams”, forniti da Microsoft (contenuti nella suite “Office 365”) e pertanto destinati ad utilizzare aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Visto che i programmi indicati dal DGSIA consentono di rispettare il dettato normativo di cui all'art. 146 bis comma 3 disp. att. C.p.p., per il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza ed il luogo di custodia deve avvenire con: *“modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”*;

Si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – Le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del successivo giudizio direttissimo si terranno con il sistema della videoconferenza. In caso di malfunzionamento del sistema di collegamento da remoto, si seguiranno le forme ordinarie.

ART. 2 – Il sistema informatico da utilizzare per il collegamento da remoto è individuato nell'applicativo "TEAMS" di Microsoft, fornito dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile dagli utenti esterni alla RUG (Rete Unificata Giustizia), ivi comprese le Forze dell'Ordine e l'avvocatura.

ART. 3 – Le Forze dell'Ordine, quando procedono all'arresto in flagranza, se non conducono l'arrestato in carcere (ove già è presente una postazione collegata alla RUG e con "Teams" installato ed operativo), conducono l'arrestato stesso in località di loro disponibilità ove è presente ed attivo un p.c. con installato ed attivo l'applicativo "Teams", ed in particolare:

A) se l'arresto è effettuato dal Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa, l'arrestato verrà condotto, per l'udienza, presso l'ex Tribunale di Bassano del Grappa ove è attivo un punto di accesso che già prevede l'esistenza di una postazione in collegamento con la RUG;

B) se l'arresto è effettuato dalla Questura di Vicenza, l'arrestato verrà condotto, per l'udienza, presso i locali della Questura ove è attivo un p.c. con installato ed attivo l'applicativo "Teams";

C) se l'arresto è effettuato dall'Arma dei Carabinieri, il collegamento avverrà secondo le seguenti modalità: 1) presso l'ex Tribunale di Bassano del Grappa, per gli arresti operati dai reparti della compagnia di Bassano del Grappa; 2) presso la Compagnia di Thiene, per gli arresti operati dai reparti delle compagnie di Thiene e di Schio; 3) presso la Tenenza di Montecchio Maggiore per gli arresti operati dai reparti delle compagnie di Vicenza e di Valdagno.

D) se l'arresto è effettuato dalla Guardia di Finanza, l'arrestato verrà condotto, per l'udienza, presso i locali del Comando Provinciale ove è attivo un p.c. con installato l'applicativo "Teams";

E) se l'arresto è effettuato dalla Polizia Municipale l'arrestato verrà condotto, per l'udienza, presso i locali del Comando di Vicenza ove dovrà essere attivo un p.c. con installato l'applicativo "Teams";

In ogni caso è fatto obbligo ai militari di informare il Tribunale ed il difensore dell'arrestato del luogo ove esso è custodito e dove avverrà il collegamento con l'aula del Tribunale per l'udienza di convalida. Tale comunicazione verrà obbligatoriamente inserita nel verbale di arresto e, successivamente, inserita nella richiesta indirizzata al Tribunale per l'indicazione ai sensi dell'art. 558 co. II° c.p.p. della data e dell'ora dell'udienza di convalida.

ART. 4 – La cancelleria del Tribunale comunicherà, a sua volta, al difensore il luogo in cui l'arrestato si trova e da cui avverrà il collegamento con l'aula di udienza. Nell'avviso di fissazione dell'udienza si indicheranno due diversi orari per l'udienza. Il primo sarà l'orario di collegamento telematico, destinato all'avvio dell'udienza in "stanza virtuale". Il secondo rappresenta l'orario di inizio dell'udienza secondo le forme ordinarie (e quindi con la presenza di tutte le parti in aula, in Tribunale), da seguirsi nel caso in cui il difensore o l'arrestato, all'avvio del collegamento da remoto, abbiano manifestato la volontà che l'udienza di convalida si svolga nelle forme ordinarie,

ovvero nel caso in cui il collegamento non sia attivabile per difficoltà tecniche. Allegato al decreto di fissazione dell'udienza verrà inviato un modulo attraverso il quale il difensore manifesterà la volontà di ottenere copia informatica degli atti trasmessi dal Pubblico Ministero per la convalida, con impegno a versare i diritti di copia al primo accesso fisico in cancelleria e, comunque, non oltre quindici giorni dalla richiesta stessa. In tal caso la Cancelleria provvederà alla trasmissione dei relativi atti in tempo utile per l'udienza, unitamente alla eventuale richiesta cautelare del Pubblico Ministero.

ART. 5 – Il difensore potrà scegliere se recarsi presso il luogo ove l'arrestato si trova e da dove si collegherà per l'udienza, ovvero se presentarsi in Tribunale per l'udienza, ovvero ancora se partecipare da remoto. Il difensore comunicherà, entro mezz'ora dall'orario fissato per l'inizio dell'udienza, se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo ove si trova l'arrestato, ovvero ancora da remoto. Tale comunicazione avverrà tramite PEC indirizzata al Tribunale – cancelleria dibattimento, ed anticipata anche per le vie brevi onde poter predisporre la c.d. "aula di udienza virtuale"; e nel caso in cui si scelga di assistere da remoto, dovrà obbligatoriamente contenere l'indicazione di un valido indirizzo email necessario per l'accesso alla rete dell'amministrazione.

ART. 6 – Presso il luogo ove l'arrestato si trova l'ufficiale di p.g. presente compilerà l'allegato verbale di operazioni compiute, allo scopo di identificare le parti presenti al momento del collegamento con l'aula di udienza. Tale verbale verrà trasmesso immediatamente alla cancelleria del Tribunale con PEC e, successivamente, depositato in originale al fascicolo processuale.

ART. 7 – Il collegamento tramite "Teams" verrà integralmente registrato e resterà attivo sino al momento della chiusura dell'udienza, ivi compreso il tempo in cui il giudice si ritira in camera di consiglio per la redazione dei provvedimenti. All'apertura del verbale il giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. I provvedimenti sulla convalida e sull'eventuale richiesta cautelare verranno subito trasmessi dalla cancelleria alla P.g. che ha operato l'arresto e da quest'ultima immediatamente notificati all'arrestato. La registrazione dell'udienza verrà riversata su dvd stabilmente allegato al verbale.

ART. 8 – Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto all'arrestato, nell'osservanza delle regole sanitarie vigenti ovvero, su indicazione del giudice e per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare con l'arrestato e con le altre parti processuali.

ART. 9 – L'avvocato che non intendesse presenziare all'udienza dal luogo ove l'arrestato si trova avrà possibilità di conferire con quest'ultimo sino a 30 minuti dall'udienza attraverso l'applicativo "Teams", ovvero "Skype for business", ovvero ancora attraverso strumenti tecnici idonei come previsto dall'art. 146 bis co. IV disp. att. C.p.p. (ad esempio una linea telefonica messa a disposizione dalla p.g. presso cui, al momento, si trova l'arrestato).

ART. 10 – Nel corso dell'udienza, ove si rendesse necessario lo scambio di atti (ad esempio l'esibizione di una dichiarazione di disponibilità ad accogliere l'arrestato in regime di arresti domiciliari), essi saranno resi disponibili attraverso la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza.. Di quanto sopra se ne darà atto a verbale. Il difensore si attiva al fine di scansionare la copia del documento da esibire o produrre.

ART. 11 – Qualora il rito direttissimo prosegua con la scelta di un rito alternativo, senza soluzione di continuità, l'udienza stessa proseguirà con il collegamento da remoto. Qualora venisse chiesto termine a difesa l'udienza proseguirà nelle forme ordinarie, in Tribunale.

ART. 12 – Il presente protocollo entrerà in vigore dalla data del 19.03.2020. Le parti si impegnano a rendere operativi i sistemi di collegamento ed a garantire il più rapido, sollecito e fruttuoso funzionamento delle procedure di collegamento da remoto.

ART. 13 – Il presente protocollo è destinato a durare sino alla cessazione dell'emergenza da CoVID-19 che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Vicenza, 19 MAR 2020

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica reggente

Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati

Il Questore

Il Comandante provinciale dei Carabinieri

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Il Comandante della Polizia Municipale di Vicenza.

Il Presidente della Camera penale vicentina